

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 282/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 maggio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Leonardo Salvemini, Prof. Alessandro Zamponi, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DA SILVA DAL BELLO FELIPE DIAS SEGUITO GARA CAGLIARI/PARMA DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 29.4.2014)

La C.G.F., sentito il Direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dal Parma F.C. di Parma. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLIZZER MICHELE SEGUITO GARA REGGINA/CITTADELLA DEL 26.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 29.4.2014)

La C.G.F., sentito l'Assistente, accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cittadella S.r.l. di Cittadella (Pordenone) e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Pellizzer Michele a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Dott. Umberto Maiello, Prof. Leonardo Salvemini, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 50.000,00 ED OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/ NAPOLI DEL 26.4.2014;**
- **REVOCA, EX ART. 16 COMMA 2 BIS C.G.S., DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO DELLA CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, DELIBERATA CON COM. UFF. N. 144 DELL’11.3.2014, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/MILAN DEL 22.12.2013,**

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 29.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 37, COMMA 7, C.G.S. F.C. INTERNAZIONALE AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 50.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTE SEGUITO GARA MILAN/INTERNAZIONALE DEL 4.5.2014**

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014)

La C.G.F., 1a Sezione giudicante, rilevato che, impregiudicata ogni valutazione del reclamo in punto di rito e di merito, nonché ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile in coerenza con i principi della afflittività e proporzionalità, occorre acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale in ordine al settore occupato nelle gare casalinghe dai soggetti cui viene ascritta la condotta in addebito dovendosi constatare che nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale non risulta adeguatamente precisata la fonte informativa da cui trae alimento il rapporto medesimo;

rilevato altresì la necessità di acquisire elementi di conferma in ordine alla circostanza secondo cui il collaboratore della Procura Federale Rossano Serenella non ha udito i cori intonati nei confronti del calciatore del Milan Balotelli in nessuno dei cinque episodi refertati;

PQM

Dispone procedersi a cura della Procura Federale agli incumbenti istruttori di cui alla parte motiva; sospende nelle more l’efficacia della sanzione inflitta con il Com. Uff. n. 185 del 7.5.2014

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 9 maggio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete